



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIETI

Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI - tel. Segreteria : 0871 560525 - - fax: 0871565781

codice fiscale: 93048780691 - codice meccanografico: CHIC83700A

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: chic83700a@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: chic83700a@pec.istruzione.it

Ai sigg. genitori degli alunni

Al personale docente e ATA

sedi

Oggetto: obbligo di presentazione della certificazione medica per assenze per malattia degli alunni superiori a cinque giorni prot. 2871 del 28 febbraio 2020 - rettifica

Dal momento che si è riscontrata la presenza di errori materiali nella stesura della comunicazione di cui all'oggetto, si ripete la medesima con, indicati in grassetto e con sottolineatura, le modifiche apportate alle informazioni errate in essa presenti.

Poiché sono stati segnalati allo scrivente dubbi e incertezze da parte di docenti e genitori sul comportamento da tenere in merito a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 relativamente alla certificazione medica da presentare dopo cinque giorni di assenza degli alunni per malattia, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1. L'obbligo di presentare la certificazione medica è stato introdotto in Italia per le scuole di ogni ordine e grado dal Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 che prevede: *"L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni (con rientro il settimo giorno), può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza"*. Tale disposizione **non è mai stata abrogata**.
2. A partire dal 2003 **alcune regioni** (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche) hanno emanato disposizioni che abolivano per le scuole la richiesta del certificato medico. Come si può **notare la regione Abruzzo non rientra tra quelle che hanno abolito l'obbligo** in questione per cui quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 è sempre rimasto in vigore presso le scuole della nostra regione.
3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 varato in occasione dell'emergenza Covid-19 ha ripristinato al momento tale obbligo su tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020.
4. Visto pertanto l'obbligo di certificazione, gli alunni che rientrano a scuola **dopo 6 giorni di assenza** (cioè **rientrano il 7° giorno**) devono essere riammessi con certificato medico anche nelle regioni che avevano abolito tale obbligo.
5. Eventuali **giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche** devono essere computati **solo se facenti parte del periodo di assenza** (es: la domenica va computata solo se l'assenza è iniziata il sabato e si è prolungata nei giorni della settimana successiva).
6. Qualora l'assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia (motivi familiari, viaggi, etc.) le famiglie devono presentare **apposita dichiarazione in merito** e, nel caso l'alunno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni sanitarie o sia entrato in contatto con eventuali soggetti a rischio, sono invitate ad attenersi alle disposizioni impartite dalla circolare ministeriale n. 3187 del 1 febbraio 2020: *"telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni, per le misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall'autorità sanitaria"*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ettore D'ORAZIO

Documento firmato digitalment